

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, DAL FALCO, DE VITO, DE PONTI, SEGNANA,
ASSIRELLI, PATRINI, BALDINI, RICCI, TREU, MURMURA e COLELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1975

Provvedimenti a favore dei titolari di pensione dello Stato,
sia normale che privilegiata, diretta o di reversibilità

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'anno 1973 e nei primi mesi dell'anno 1974 vari provvedimenti a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato hanno disposto la concessione, in aggiunta al trattamento di servizio attivo, di un nuovo emolumento, la cui denominazione e decorrenza sono diverse, ma che, in tutti i casi, è sempre pensionabile per i dipendenti collocati a riposo in data successiva a quella della decorrenza dell'emolumento stesso.

Difatti:

l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, prevede, a favore del personale militare, la concessione di un assegno perequativo pensionabile, variabile da un minimo di lire 515.000 annue (parametro 105) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 420 - 5^a classe), con decorrenza 1° gennaio 1973;

l'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, prevede, a favore del personale civile dello Stato, la concessione di un assegno perequativo pensionabile, variabile da un minimo di lire 515.000 annue (parametro 100)

ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530), con decorrenza 1° gennaio 1973;

l'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, prevede, per il personale docente e non docente della scuola, la concessione di un assegno annuo pensionabile, variabile da un minimo di lire 600.000 annue (parametri 113, 133, 140, 143 e 163) ad un massimo di lire 1.440.000 annue (parametri 530, 535 e 609), con decorrenza 1° settembre 1973;

l'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, prevede, a favore dei docenti universitari, la concessione di un assegno annuo pensionabile, variabile da un minimo di lire 770.400 annue (parametro 243) ad un massimo di lire 1.680.000 annue (parametri 772 e 825), con decorrenza 2 ottobre 1973;

l'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, prevede, per il personale postelegrafonico, la concessione di una indennità pensionabile, variabile da un minimo di lire 550.000 annue (parametri 100, 115 e 120) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530), con decorrenza 1° aprile 1973;

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, prevede, per il personale dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, la concessione di una indennità pensionabile, variabile da un minimo di lire 550.000 annue (parametri 100, 115 e 120) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530), con decorrenza 1° luglio 1973;

l'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, prevede, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la concessione di una indennità pensionabile, variabile da un minimo di lire 740.000 annue (parametri 100, 115 e 133) ad un massimo di lire 1.555.000 (parametro 530), con decorrenza 1° luglio 1973.

Gli assegni o indennità pensionabili citati sono però applicabili solo al personale in servizio attivo ed a quello cessato o che cesserà dal servizio dalla data indicata nelle rispettive leggi (1° gennaio 1973 per il personale civile e per il personale militare, 1° settembre 1973 per il personale della scuola, 2 ottobre 1973 per i professori universitari, 1° aprile 1973 per il personale postelegrafonico, 1° luglio 1973 per i dipendenti dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato e dal 1° luglio 1973 per i dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Nulla è stato finora disposto per gli ex dipendenti collocati a riposo in date antecedenti.

La necessità di provvedere in materia scaturisce anche dal fatto che per gli alti gradi della pubblica amministrazione (« dirigenza ») civili e militari, tutti i pensionati sono stati liquidati o riliquidati, con decorrenza 1° dicembre 1972, in base al nuovo trattamento economico previsto per i dipendenti in servizio attivo. In tal senso si esprime testualmente l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (dirigenza civile) e l'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (dirigenza militare).

La mancata applicazione alle vecchie pensioni dell'assegno o indennità di cui sopra produce una notevole differenza di trattamento fra pensionati vecchi e pensionati nuovi. Ad esempio, se si considera che per l'appartenente al più basso grado dell'am-

ministrazione dello Stato (parametro 100 = lire 735.000 annue) la pensione massima di riposo (80 per cento), salvo scatti biennali e assegni accessori, è di sole lire 588.000 annue, e che l'assegno perequativo per tale grado, come risulta dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734, è di lire 515.000 annue, delle quali l'80 per cento viene calcolato agli effetti della pensione (cioè lire 412.000 annue), si constaterà quale differenza di trattamento si verifichi attualmente tra coloro che sono stati collocati in quiescenza fino al 31 dicembre 1972 e coloro che invece lo sono stati o lo saranno dal 1° gennaio 1973: una differenza che si aggira intorno al 40 per cento, per i gradi più bassi della pubblica amministrazione.

In altre occasioni nelle quali si è proceduto all'adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio è stata sempre prevista la riliquidazione delle vecchie pensioni, sia pure con decorrenza diversa da quella dei nuovi stipendi. Ad esempio, la legge delega 28 ottobre 1970, n. 775, ha disposto il miglioramento delle retribuzioni dei dipendenti statali in servizio dal 1° luglio 1970 e la riliquidazione delle pensioni dal 1° settembre 1971: ciò che venne attuato, rispettivamente, con i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e 28 dicembre 1970, n. 1081.

Con il presente disegno di legge si propone che la riliquidazione delle vecchie pensioni avvenga con decorrenza dal 1° luglio 1977, con 54 mesi di ritardo nei confronti dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui alle leggi 15 novembre 1973, n. 734, e 27 ottobre 1973, n. 628, con 46 mesi di ritardo nei confronti del personale della scuola, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, con 45 mesi di ritardo nei confronti dei professori universitari, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, con 51 mesi di ritardo nei confronti del personale postelegrafonico, di cui alla legge 16 novembre 1973, numero 728, con 48 mesi di ritardo nei confronti del personale dipendente dall'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, e con 48

mesi di ritardo nei confronti del personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 16 febbraio 1974, n. 57.

I ritardi di cui sopra, dovuti sia alle note difficoltà finanziarie nelle quali ancora versa il bilancio dello Stato, sia alla impossibilità di procedere sollecitamente all'emanazione di centinaia di migliaia di decreti di riliquidazione delle pensioni, rendono indispensabile la concessione di acconti sui futuri miglioramenti. La misura di detti acconti è fissata nel 20 per cento per l'anno 1975 e nel 40 per cento per l'anno 1976, al fine di ridurre notevolmente la spesa per l'esercizio in corso ed anche per il prossimo esercizio finanziario 1976, in analogia a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 754, allorchè vennero concessi due successivi aumenti provvisori delle pensioni rispettivamente del 30 e del 60 per cento.

Poichè, come è noto, l'assegno perequativo non spetta ai caporalmaggiore, caporali e soldati, sottocapi e comuni di I e II classe del CEMM, primi avieri, avieri e avieri scelti, allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicu-

rezza, allievi agenti di custodia e allievi delle guardie forestali dello Stato, per tali militari si provvede aumentando le pensioni sia normali che privilegiate, dirette o di reversibilità, del 50 per cento per l'anno 1975 e del 100 per cento per l'anno 1976. E ciò in attesa che la riforma della pensione tabellare, più volte auspicata dal Parlamento, sia attuata, con la concessione a tali militari, in caso di infortunio, di uno stipendio teorico, corrispondente a quello previsto per il più basso grado dell'amministrazione dello Stato, cioè al parametro 100.

Onorevoli senatori, l'importanza del presente disegno di legge non sfuggirà alla vostra attenzione: trattasi di sanare un'ingiustizia, a suo tempo commessa, alleviando le condizioni economiche di tutti i pensionati dello Stato, pur senza incidere immediatamente e in modo troppo rilevante sul bilancio dello Stato stesso. I proposti acconti, dei quali è vivissima l'attesa tra gli aventi diritto, se concessi immediatamente dalle Direzioni provinciali del Tesoro, senza attendere provvedimenti formali, varranno a soddisfare esigenze veramente vitali degli ex servitori della cosa pubblica.

Per tali motivi si raccomanda alla vostra attenzione il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, numero 628, l'assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, l'assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, l'indennità pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, l'indennità pensionabile di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, numero 57, si applicano anche alle pensioni ordinarie, sia normali che privilegiate, dirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore alle date dalle quali decorrono i vari assegni o indennità sopraccitati.

La liquidazione o riliquidazione delle pensioni di cui al precedente comma viene effettuata d'ufficio ed ha effetto dal 1° luglio 1977.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni o assegni, di cui al precedente articolo 1 è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1975, a titolo di acconto, una integrazione temporanea mensile lorda pari al 20 per cento dell'importo mensile lordo della pensione o dell'assegno spettanti, esclusi gli assegni accessori.

Dal 1° gennaio 1976 l'importo lordo dell'integrazione temporanea di cui al comma precedente è raddoppiato.

Le Direzioni provinciali del Tesoro provvedono d'ufficio alla concessione della integrazione temporanea di cui ai precedenti commi, senza l'adozione di provvedimenti formali.

Art. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano ai titolari di pensione tabellare di cui al penultimo comma dell'articolo 54 e all'ultimo comma dell'articolo 67 ed annesse tabelle 2 e 3 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le pensioni di cui al comma precedente, sia normali che privilegiate, dirette o di reversibilità, vengono aumentate nella misura del 50 per cento dal 1° gennaio 1975 e nella misura del 100 per cento dal 1° gennaio 1976.

Le Direzioni provinciali del Tesoro provvedono d'ufficio alla concessione dei miglioramenti di cui al precedente comma, senza la adozione di provvedimenti formali.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1975 in lire 60 miliardi e per l'anno 1976 in lire 240 miliardi, si fa fronte mediante detrazione di corrispondenti importi sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli esercizi 1975 e 1976.